REGOLAMENTO (CEE) N. 2172/73 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 1973

relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ad alcuni prodotti finiti e semilavorati originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali di cui ai capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles originari dei paesi in via di sviluppo;

considerando tuttavia che, per i prodotti tessili di cotone oggetto dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone [1], l'offerta in questione prevede di accordare le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia da dazi, ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate firmatari dell'accordo a lungo termine o, eventualmente, ai paesi beneficiari che assumono nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso, che è stato prorogato fino al 31 dicembre 1973; che, tenuto conto in particolare del legame stabilito dall'articolo 6 dell'accordo a lungo termine fra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nella fattispecie e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali, depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD risulta fra l'altro che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte: che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che dovessero verificarsi nei paesi associati, in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che, per le varie categorie di prodotti tessili in questione, il regolamento (CEE) n. 2763/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [2] e il regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [3] hanno aperto per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria la suddetta offerta, per i primi nove mesi del 1973, a favore dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato B dei suddetti regolamenti e in possesso dei requisiti di cui sopra; che, tenuto conto della succitata proroga dell'accordo a lungo termine, regolamenti analoghi a quelli sopraccitati copriranno gli ultimi tre mesi del 1973; che la Iugoslavia, da parte sua, ha recentemente assunto impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro dell'accordo a lungo termine; che sembra quindi opportuno concedere alla Iugoslavia il beneficio delle preferenze tariffarie per i prodotti tessili in questione, e ciò anche per tutto il 1973; che, al fine di mantenere immutati i vantaggi di cui dispongono i beneficiari attuali per questi stessi prodotti, è opportuno stabilire massimali distinti a dazio nullo accessibili esclusivamente ai prodotti originari della Iugoslavia; che è opportuno che ciascun massimale concordi normalmente con l'importo massimo previsto dai regolamenti (CEE) n. 2763/72 e n. 2764/72 per i prodotti corrispondenti, con un limite inferiore e un limite superiore pari rispettivamente al 10 % e al 100 % delle esportazioni iugoslave verso la Comunità realizzate nel 1968 per le categorie di prodotti considerati; che questi massimali devono tuttavia essere adeguati per tener conto in particolare di taluni casi particolari in cui le forniture iugoslave sono inesistenti;

considerando che è pertanto opportuno, per ciascuna categoria di prodotti oggetto dell'allegato del presente regolamento, che la Comunità consenta, fino al 31 dicembre 1973, le importazioni in esenzione da dazi doganali entro il limite dei massimali comunitari indicati per ciascuna di esse; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari della Iugoslavia e che la nozione di prodotti originari deve essere stabilita secondo la

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 29.

[2] GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 63.

[3] GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 69.

procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1);

considerando che, nella fattispecie, tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana muniti di dichiarazioni di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente sollecita fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di imputazione rispetto ai massimali e informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, poiché i massimali in questione restano in vigore fino al 31 dicembre 1973, al regime così previsto potrebbero essere apportate variazioni, nel quadro del protocollo n. 23 dell'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1973 e fatti salvi l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi nel quadro di massimali comunitari il cui volume, espresso in tonnellate, è indicato a fronte di ciascun prodotto nella colonna 3 dell'allegato.

2. Il beneficio della sospensione di cui al paragrafo 1, è riservato ai prodotti originari della Iugoslavia. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

Non appena raggiunti, a livello comunitario, i massimali indicati nella colonna 3, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti originari della Iugoslavia, fino al termine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana muniti di dichiarazioni di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su un massimale soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Il grado di esaurimento effettivo dei massimali è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le misure atte ad assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune nei confronti della Iugoslavia, alle condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate sui massimali comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 6

Le disposizioni che precedono possono essere modificate nel quadro del protocollo n. 23 dell'atto allegato al trattato di adesione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. NØRGAARD

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 178.

ALLEGATO

Elenco di prodotti originari della Iugoslavia, beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Massimale comunitario (in tonnellate) (3)
1	54.05	Tessuti di lino o di ramié	24
2	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:	
		A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	9,5
3		B. altri:	
		I. misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più	8
4	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	3
5	55.07	Tessuti di cotone a punto di garza	4
6	55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	8
7	55.09	Altri tessuti di cotone:	
		B. altri	60
8	58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti in ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05	51
9	58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	19
10	60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:	10
		B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	
		C. di altre materie tessili	
11	ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, di cotone	10
12	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	30
		A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	
		ex II. altri, di cotone	
		ex B. altri, di cotone	
	66.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:	
		A. stoffe in pezza:	
13		— in tessuti di cotone	3
14		— altri	3

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Massimale comunitario (in tonnellate) (3)
	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:	
15		— in tessuti di cotone	30
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:	
16		— in tessuti di cotone	60
17		— altri	76
	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:	
18		— in tessuti di cotone	60
19		— altri	60
20	ex 61.04	Sottovesti (biancheria da dosso), per donna, per ragazza e per bambini, di cotone	32,5
21	61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	19
22	62.01	Coperte:	
		B. altre:	
		I. di cotone	9,5
23	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:	55,5
		B. di tessuti di altre materie tessili:	
		I. usati:	
		ex b) altri:	
		— in tessuti di cotone	
		ex II. altri:	
		— in tessuti di cotone	
24	62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio	60